



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Pubblica ~~in~~ ~~protezione~~ del 21-11-2012

Deliberazione n. 193

Oggetto:

Causa " Amato Antonino c/Provincia"- Sentenza n. 460/11 del Giudice di Pace di Patti .
Riconoscimento della somma di € 4.221,64 quale debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art.194
lett. a) D.Lgs. 267/2000.

L'anno Duemila domani, il giorno ventuno del mese di novembre nell' Aula
Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi
scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con
la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico	X	
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	X	
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRIUGLIA Piero	X	
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino	X	
9) CALABRO' Giuseppe		X
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) GALI' Salvatore <u>FRANCESCO</u>	X	
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore	X	
14) DANZINO Rosalia	X	
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio		X
17) FRANCLIA Matteo Giuseppe		X
18) GALATI RANDO Santo	X	
19) GALLUZZO Giuseppe	X	
20) GRIOLI Giuseppe		X
21) GUGLIOTTA Biagio		X
22) GULLO Luigi	X	
23) GULOTTA Roberto	X	

24) ITALIANO Francesco		X
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe		X
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe	X	
30) MIRACULA Filippo	X	
31) PALERMO Maurizio	X	
32) PARISI Letteria Agatina	X	
33) PASSANITI Angelo		X
34) PASSARI Antonino		X
35) PREVITI Antonino		X
36) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
37) RAO Giuseppe		X
38) RELLA Francesco		X
39) SAYA Giuseppe	X	
40) SCIMONE Antonino		X
41) SIDOTI Rosario	X	
42) SUMMA Antonino	X	
43) TESTAGROSSA Enzo Stefano		X
44) VICARI Marco		X
45) <u>BARTOLOTTA ANTONINO</u>		X

A riportare n.

Totale n.

Assume la Presidenza

Partecipa il Segretario Generale

13 10
IL PRESIDENTE ENRICO BIVONA
AW ANTONINO CALABRO

23 22

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale
I Dipartimento
U.D. Affari Generali e Istituzionali, Legali, Politiche Culturali
U.O. "Legale e contenzioso"
Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale
Proposta

PREMESSO che il Giudice di Pace di Patti con sentenza n. 460/11 depositata in cancelleria il 27/11/2011, definitivamente pronunciandosi sulla causa "Amato c/Provincia" ha condannato questo Ente al risarcimento dei danni subiti, oltre gli interessi di legge e spese processuali, determinando il grado di responsabilità nella misura del 70% a carico della parte convenuta e del 30% a carico della parte attrice, che qui di seguito vengono riportate:

Risarcimento danni	€	2.023,00
rivalutazione (26/06/2009-18/11/11)	€	105,86
interessi (19/11/2011-12/03/12)	€	14,26
Onorari e diritti	€	1.224,00
Spese gen. 12,50% su (€ 1.224,00)	€	153,00
C.P.A. 4% su (€ 1.377,00)	€	55,08
I.V.A. 21% su (€ 1.432,08)	€	300,73
Spese non imponibili	€	78,00
Spese C.T.U (70% su €382,45)	€	267,71
TOTALE	€	4.221,64

CONSIDERATO ancora che le somme portate dai singoli atti sopra elencati devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

CONSIDERATO che con nota prot. n° 1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n. 1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sull'impegno di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di € 4.221,64 derivante dalla sentenza n. 460/11 del Giudice di Pace di Patti può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 impegno successivo.10093 dell' 1/1/2009 alla voce "Maffa Lorenzo", resosi disponibile in forza di pignoramento successivo dello stesso ;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza 460/11 del Giudice di Pace di Novara di Patti;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio la somma di € 4.221,64 ai sensi dell'art. 194 lettera a) del D. Lgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta e che detto importo può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 imp.succ.10093 dell' 1/1/2009 alla voce "Maffa Lorenzo" resosi disponibile in forza di pignoramento successivo dello stesso;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Con animo di insinuazione al passivo di "Faro Assicurazioni" e Riassicurazione s.p.a" in L.C.A..

cc 70/10 idf m.d.

IL Responsabile dell'U.O.

L'ASSESSORE

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

Allegati :

Copia sentenza 460/11 del Giudice di Pace di Patti-
Conteggi re mida-/ fatt. CTU d.ssa Katia Varvarà

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 14/3/2012

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 02 MAG. 2012

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEDIE PARERI

VISTO: PRESUNTA 14/12/05

MESSINA 10/3/12

IL FUNZIONARIO

IL RAGIONIERE GENERALE

IL Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Il Vice Presidente Vicario Enrico Bivona, pone in discussione il punto n. 16 dell'o.d.g. avente per oggetto: " *Causa: AMATO Antonino c/Provincia*" – *Sentenza n. 460/11 del Giudice di Pace di Patti. Riconoscimento della somma di euro 4.221,64 quale debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art194 letta) D.Lgs. 267/2000*". Da lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile, del parere dei Revisori dei Conti e dei nominativi dei legali che sono intervenuti nel giudizio

Il Consigliere Francesco Andaloro, interviene per dichiarazione di voto. Dichiaro il suo voto contrario come su tutte le proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio, in quanto un'Amministrazione diligente non dovrebbe creare debiti e quindi, non creare le condizioni, perché il cittadino sia costretto a ricorrere all'Autorità giudiziaria. Fa presente, altresì, che chiederà all'Amministrazione di inviare tutte le delibere inerenti debiti fuori bilancio, alla Corte dei Conti, per individuare i responsabili che hanno prodotto il debito.

Il Consigliere Antonino Summa interviene per dichiarazione di voto. Dichiaro il voto favorevole del suo Gruppo, con la clausola di rivalsa verso chi ha prodotto il danno erariale all'Ente.

Si allontanano i Consiglieri: Letteria Parisi, Antonino Summa, Santo Galati Rando, Salvatore Coppolino, Piero Briuglia ed entrano i Consiglieri Giuseppe Grioli e Marco Vicari. (Presenti n. 20)

La votazione palese mediante sistema elettronico assistita dagli scrutatori: Stefano Mazzeo, Maurizio Palermo e Rosalia Danzino registra il seguente esito:

Presenti:20

Votanti:18

Favorevoli:16

Contrari: 2

Astenuti: 2 (R. Danzino, M. Vicari)

Il Consiglio approva .

Copia



Ver. L. D'AMICO, S. R. L. 001123/11
95046 PATTI (ME)
Partita IVA 03000160832

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

2
n. 160/11 Reg. Sent.
n. 2054/11 Reg. Cron.
n. 128/11 Reg.
n. 352/c/10 Reg. Gen.

Il Giudice di Pace di Patti, nella persona del dottor Aldo Sgrò, nell'udienza
del 15 novembre 2011, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 352/C/10 R.G., avente per oggetto:

"Risarcimento danni da incidente stradale", promossa da:

AMATO Antonino, nato a Librizzi il 26.02.1952 e residente in Patti, Via
Ten. Lo Presti 18 (C.F.: MTANNN52B26E571K), elettivamente
domiciliato in Patti, via L. D'Amico 8, presso e nello studio dell'avv.
Roberto Barbiera, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine
dell'atto di citazione;

Attore

CONTRO

PROVINCIA REGIONALE di Messina, in persona del suo Presidente

pro tempore, con sede in Messina, Corso Cavour, con l'avv. Enrico
Giorgio, giusta procura a margine della comparsa di risposta;

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attore:

1) Ritenere e dichiarare che la responsabilità dell'incidente per cui è causa
è da ascrivere a responsabilità esclusiva della Provincia, ex art. 2043 e
2051 c.c. per non aver custodito, vigilato, controllato e mantenuto la S.P.
122, cagionando danni al proprio motociclo per € 1.460,92 e alla propria
persona per € 3.250,00, condannando la stessa al risarcimento di dette
somme oltre interessi e rivalutazione;

2) condannare altresì la convenuta Provincia a rimborsargli la somma di €

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
15/12/2011
Protocollo n°0041831/11

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
13 DIC 2011
1° DIPARTIMENTO - 1° U.D.

4560/06
215. 2011
CA

250,00 per spese di perizia tecnica;

3) limitare il risarcimento nei limiti di competenza del giudice di Pace adito, condannando controparte al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Per la convenuta Provincia:

1) Rigettare le domande attrici, condannando l'attore al pagamento delle spese e compensi di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(ex art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c.)

Con atto citazione notificato alla convenuta Provincia, il sig. Amato Antonino conveniva in giudizio il predetto Ente locale, esponendo che in data 26.06.2009, mentre era alla guida del proprio motociclo Honda Spazio 250 tg. ME 92939 e percorreva la S.P. 122, con direzione di marcia S.Piero Patti-Patti, giunto in C.da Provenzani, nell'imboccare una curva con andamento sinistrorso, si trovava improvvisamente davanti una strada sterrata e, a causa del fondo stradale sconnesso e un dislivello creatosi tra la parte asfaltata e quella sterrata, perdeva il controllo del mezzo cadendo rovinosamente per terra a causa dell'imprevedibilità oggettiva del pericolo e dell'impossibilità di evitarlo in quanto assolutamente non visibile, nè segnalato, nè preallertato, nè transennato.

In conseguenza dell'incidente il motociclo riportava danni così come la sua persona, danni che reclamava come da conclusioni unitamente alle spese sostenute per perizia tecnica.

Costituitasi la convenuta Provincia, contestava le domande attrici rilevando come l'attore non avesse adeguato la propria condotta di guida alla

9 condizioni dell'arteria provinciale, moderando la velocità. Inoltre evidenziava le eccessive richieste risarcitorie e l'ingiustificata richiesta di rimborso per spese di perizia tecnica, deducendo come da conclusioni.

Ammesse ed espletate le prove richieste e conclusa la C.T.U. medico legale, all'udienza del 15.11.2011 le parti precisavano le conclusioni, come in atti e valutate da questo giudice, e la causa veniva assunta in decisione.

Circa il merito della causa, osserva questo giudicante che esistono due orientamenti giurisprudenziali sulla responsabilità di un Ente pubblico per i danni subiti dall'utente conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche.

Secondo l'orientamento predominante questa tutela è esclusivamente quella predisposta dall'art. 2043 c.c. in base alla quale la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale anche nelle vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del *neminem laedere* (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale. Sussiste, pertanto, l'insidia, fondamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c., dell'Ente pubblico per danni riportati dall'utente stradale, allorché essa non sia visibile o almeno prevedibile.

Un orientamento minoritario, invece, riconduce la responsabilità della pubblica amministrazione, proprietaria di una strada pubblica, per danni

subiti dall'utente di detta strada, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., assumendo che l'Ente pubblico, quale custode di detta strada, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c. deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito.

Ritiene questo giudicante di dover condividere il primo orientamento. Ne consegue che, anche se è indubitabile che la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità d'uso) sia oggetto di - una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, che limiti in concreto le possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa, è altrettanto pacifico che in questi casi l'Ente pubblico può rispondere secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., e quindi può essere ritenuto responsabile per i danni subiti da terzi a causa di una insidia stradale, però solo quando l'insidia stessa non sia visibile, e neppure prevedibile.

Infatti, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che in materia di responsabilità civile, per aversi insidia o trabocchetto, idonei a configurare la responsabilità della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, se si verifica un incidente, occorre non solo l'oggettiva invisibilità ma anche l'imprevedibilità del pericolo (Cass. 8 novembre 2002 n. 15710; *idem*, 5 luglio 2001 n. 9092).

Per ciò che attiene al merito della presente controversia, ritiene questo giudicante di poter affermare il concorso di responsabilità di entrambe le parti in causa nella determinazione del sinistro, nella misura che di seguito

5
sarà specificata. La partecipazione colposa alla produzione dell'evento dannoso non viene attribuita presuntivamente, bensì in base alle rispettive responsabilità come discendenti dalle risultanze processuali, operando la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 in maniera meramente sussidiaria.

Alonso

Nella ricostruzione del sinistro, questo giudice utilizzando il materiale probatorio acquisito agli atti, ha eseguito il criterio interpretativo della c.d. "prognosi postuma", cercando, cioè, di rappresentare la situazione dei luoghi ed il comportamento che il conducente del mezzo e l'Ente convenuto avrebbero potuto seguire al fine di evitare il sinistro. Da questo giudizio, è emerso che entrambi hanno contribuito a determinare l'evento dannoso, non avendo osservato il conducente del mezzo la necessaria prudenza nella condotta di guida, violando così l'articolo 141, c. 1, del C.d.S. il quale impone al conducente di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose.



Del resto, appare di tutta evidenza come, sulla scorta dei danni riportati dal mezzo dell'attore, la velocità tenuta nell'occorso doveva superare i limiti imposti nell'affrontare una curva, cosa questa tale da assumere parziale efficienza causale nella determinazione dell'evento.

Di contro, per quanto attiene alla responsabilità della convenuta Provincia Regionale di Messina, occorre evidenziare come la stessa non possa disattendere l'obbligo di manutenzione della viabilità cui è tenuta per legge.

Così, dalla deposizione del teste escusso, sig. Contenta Magistro Giacomo, che ha confermato le lett. a), b) e c) del capitolato delle memorie istruttorie

di parte attrice, dichiarando inoltre, che la segnalazione di pericolo è stata apposta successivamente al verificarsi dell'incidente, è emersa la responsabilità della convenuta Provincia nella cattiva manutenzione del manto stradale che ha causato l'incidente, anomalie di detto tratto stradale peraltro confermate anche dalla relazione di consulenza tecnica da parte dell'ing. Giuseppe Gravagno, confermata in udienza.

Va qui comunque evidenziata la divergenza sull'omessa segnalazione del pericolo tra le testimonianze rese dal teste Contenta Magistro Giacomo (indifferente e presente sul posto al momento dell'incidente), che ha dichiarato la mancata segnalazione del pericolo, circostanza questa evidenziata anche nella consulenza resa dall'ing. Cravagno e quella del teste Addamo Tindaro (dipendente della Provincia convenuta), che ha invece dichiarato l'apposizione della segnaletica prima del verificarsi dell'incidente, consistente in strada dissestata, pericolo generico e limitazione di velocità in entrambi i sensi di marcia già prima del verificarsi dell'incidente.

Ora, ritiene il giudicante dare prevalenza alla deposizione resa dal teste Contenta Magistro Giacomo, in quanto estraneo alle parti in causa e presente al momento del verificarsi dell'incidente.

Infatti, qualora le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della *ratio decidendi*, spetta al giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare

prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova. (Cass. civ., sez. lav., 12/08/2004, n. 15693).

St. n. 1

Però, la sussistenza della responsabilità dell'ente pubblico per i danni da insidia o trabocchetto stradale (cioè per avere colposamente creato una situazione oggettivamente pericolosa e soggettivamente imprevedibile) non è incompatibile con la possibilità che una concorrente condotta colposa del danneggiato contribuisca alla produzione del danno.

In pratica, in materia di responsabilità civile, per aversi insidia (o trabocchetto) idonea a configurare l'esclusiva responsabilità della p.a. ai sensi dell'art. 2043 c.c. se si verifica un incidente, occorre non solo l'oggettiva invisibilità ma anche l'imprevedibilità del pericolo, che rimane senz'altro esclusa in presenza di condotta abnorme dell'utente della strada << tale da assumere efficienza causale esclusiva nella determinazione dell'evento dannoso >> (Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2002, n. 15710).

Ora, dalla dinamica dell'incidente, così come descritta dall'attore in citazione e confermata dal teste escusso, è emersa l'imprevedibilità del pericolo, essendo nel caso in specie l'insidia non improvvisa, non visibile e certamente non segnalata dall'ente proprietario della strada, ma anche una condotta lievemente imprudente del danneggiato, che viaggiava non a velocità adeguata alle condizioni del luogo.

Accertata, come sopra descritto, la concorrente responsabilità di entrambe le parti nella determinazione dell'evento dannoso, è necessario, ora, ai fini della ripartizione delle responsabilità, tenendo conto dell'apporto causale, che rappresenta il connotato oggettivo, estendere l'indagine anche alla

gravità della colpa, che costituisce il connotato soggettivo, attribuibile a ciascuna delle parti coinvolte nel sinistro.

Amato

Da quanto sopra esposto, dalla dinamica dell'incidente e dalle risultanze probatorie, si ritiene che il comportamento della convenuta Provincia, che ha omesso di mantenere il tratto di strada in questione, consente di ritenere che essa si è posta in rapporto eziologico diretto nella determinazione dell'evento dannoso per cui alla sua condotta omissiva, sul piano del contributo dell'efficienza causale, deve attribuirsi una percentuale di responsabilità maggiore rispetto all'apporto causale del conducente.

Pertanto, si ritiene giusto attribuire all'Ente pubblico convenuto un concorso di colpa almeno nella misura del 70% nella causazione del sinistro, mentre il residuo 30% sarà a carico di parte attrice.

Circa il *quantum debeatur*, i danni subiti dall'attore vanno liquidati facendo riferimento agli indici tabellari indicati dalle tabelle elaborate dal tribunale di Milano per l'anno 2009 e non quelli posti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private (Cass. civ., sez. III, 07/06/2011, n. 12408), pertanto, ai fini della relativa quantificazione, dalla relazione del C.T.U., depositata il 20.05.2011, a firma della dott.essa Katia Varvarà, che il giudicante ritiene dover condividere, gli stessi risultano come segue: I.T.P. al 50% gg. 10, I.T.P. al 20% gg. 16; danno biologico in misura dell'1%.

Tutto ciò posto, il danno complessivamente subito dal sig. Amato Antonino alla data del sinistro, va liquidato in € 440,00 per I.T.P. al 50% ($€ 88,00 \times 50\% \times 10$ gg.), in € 281,60 per I.T.P. al 20% ($17,60 \times 16\% \times 16$ gg.), € 962,00 per I.P. all'1%, per complessivi € 1.683,60.

Per ciò che attiene ai danni materiali del mezzo sinistrato dell'attore, richiesti in complessivi € 1.460,92 oltre I.V.A., gli stessi vanno liquidati in via equitativa.

mm

Ciò perché la valutazione dei danni si fonda su di un preventivo il quale, anche se confermato in udienza, può essere valutato nella sua interezza solo se unito << ad altri elementi di prova. in quest'ultimo caso, infatti, può costituire un riscontro di elementi forniti *aliunde*, che corrobora quelli e ne è corroborato >> (Trib. Roma, 20 gennaio 2005; *idem*, 26 marzo 2005). Da soli essi non sono << che una valutazione: ovvero la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica >> (Trib. Roma, 20 gennaio 2005; *idem*, 26 marzo 2005). Pertanto, questo giudicante, nella fattispecie, ritiene poter liquidare detto danno *ex art. 1226 c.c.*, nella misura complessiva ritenuta equa di **€. 956,40** (IVA compresa) per le riparazioni occorrenti per rendere funzionale il mezzo sinistrato.

Quest'ultimo ha anche diritto al rimborso delle spese di perizia tecnica sostenute, quantificate in **€. 250,00**, e debitamente documentate, giusta ricevuta di pari importo a firma dell'ing. Giuseppe Gravagno confermata in udienza.

La misura del danno, come sopra determinata, va rapportata, in fase di liquidazione, alla percentuale di responsabilità accertata per entrambe le parti.

Tutte le somme riconosciute andranno rivalutate, in base agli indici ISTAT, dalla data del sinistro fino alla presente decisione. Da quest'ultima data, sulla somma rivalutata, andranno corrisposti gli interessi legali fino al soddisfo.

Le spese di C.T.U., pari ad € 348,77 e liquidate in corso di causa, sono poste a carico delle parti in proporzione al loro grado di responsabilità.

Amato

Le spese di lite, ridotte ex art. 6, ultima parte, vigente tariffa forense e nei diritti per l'attore (esame memorie avvers.; indicaz. e intim. testi; comparsa conc.; ass. causa a sent.), seguono la reciproca soccombenza ex art. 92, c. 2, c.p.c. e vanno regolate tenendosi conto dell'esito del giudizio e liquidate in dispositivo, per cui vengono compensate per il 30%, mentre va condannata la convenuta Provincia regionale di Messina alla rifusione del residuo 70%.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Patti, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto citazione debitamente notificato dall'attore alla convenuta Provincia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Dichiarare la responsabilità concorrente delle parti nella causazione del sinistro per cui è causa.
2. Determina il grado di responsabilità nella misura del 70% a carico della parte convenuta e del 30% a carico della parte attrice.
3. Quantifica il danno complessivamente subito da parte attrice nella misura di € 2.890,00 (I.V.A. compresa), di cui € 1.683,60, per danni alla persona del sig. Amato Antonino, € 956,40 per danni al mezzo incidentato ed € 250,00 per spese di perizia tecnica.
4. Condanna la Provincia Regionale di Messina, in persona del suo Presidente *pro tempore*, al risarcimento in favore dell'attore, tenendo conto del grado di responsabilità accertato, della somma di € 2.023,00 (I.V.A.

RILASCIATA COPIA
IN FORMA ESECUTIVA
ALLEGATA
IL FUNZIONARIO

PRENOTATA
N. 3 COPIA
Add. 25.11.11
IL FUNZIONARIO

compresa), oltre a rivalutazione ed interessi come in motivazione.

5. Condanna la Provincia Regionale di Messina, in persona del suo Presidente *pro tempore*, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'attore, liquidate in complessivi € 1.860,00, di cui € 78,00 per spese, € 846,00 per diritti ed € 936,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ex art. 15 L.P., da corrispondere in € 1.302,00 nella misura del 70% determinata dalla reciproca soccombenza.

6. Dichiara compensate nella misura del 30% fra l'attore e la convenuta le spese di giudizio.

7. Pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente in via solidale sulle parti, nella misura del 70% a carico della Provincia Regionale di Messina, in persona del suo Presidente *pro tempore*, e del restante 30% a carico dell'attore Amato Antonino.

Così deciso in Patti, li 18 novembre 2011.



Il Giudice di Pace
(Dott. Aldo Sgrò)
Aldo Sgrò

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 27 NOV 2011
IL CANCELLIERE ES
(Antonino Salemi)

Per copia conforme al suo originale
Patti, li 1 DIC. 2011

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE B3
(Antonino Salemi)

Diritti per Euro 108,33
apposte marche sull'
l'originale.
Patti, 1 DIC. 2011

REPUBBLICA ITALIANA -- IN NOME DELLA LEGGE
Comunichiamo a tutti gli Uffici giudiziari che ne siano
richiesti ed a tutti gli esecutori, di dare a esecuzione il
presente titolo ed ogni provvedimento di darvi assistenza,
e a tutti gli Uffici della forza pubblica di concorrervi,
quando ne siano legalmente richiesti.

Patti, 1 DIC. 2011

IL CANCELLIERE
(Antonino Salemi)

La copia autentica conforme alla
spedizione in forma esecutiva
rilasciata il 1 DIC. 2011

Patti, li 1 DIC. 2011
IL FUNZIONARIO
IL CANCELLIERE

Numero: 1/2012
Pratica: AMATO ANTONINO contro PROVINCIA
Causale: --
1. Primo capitale puro originario: €. 2.023,00
2. Importo lordo comprese le spese: €. 2.023,00
3. Data da cui decorrono gli interessi: 26-06-2009
4. Data finale del calcolo degli interessi: 18-11-2011
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: NOV 2011 = 103,7)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
13. Tipo di rivalutazione: Via-via
15. Capitale rivalutato via-via: Annualmente
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365

SITUAZIONE CONTABILE AL 18-11-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 2.023,00	L. 3.917.074
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 80,41	L. 155.688
Rivalutazione totale maturata (dal 26-06-2009 al 18-11-2011)	€. 105,86	L. 204.975
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 186,27	L. 360.664
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 2.209,27	L. 4.277.738

di cui:
Capitale = 2.023,00 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 105,86 -- Interessi = 80,41

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

RIVALUTAZIONE ED INTERESSI - CALCOLO RAPIDO

Data da cui far decorrere il calcolo (dies a quo):	19-11-2011	
Data finale (dies ad quem):	12-03-2012	
Somma da rivalutare:	€. 2.128,86	L. 4.122.048
Interesse applicato:	Legale	

Indice da utilizzare per la rivalutazione: c.d. costo della vita (famiglie operai ed impiegati: FOI)

INDICI:

- "a quo" = 103,7 (NOV 2011)
- "ad quem" = 104,4 (GEN 2012)
- Coefficiente di raccordo = 1

	Euro	Lire
Rivalutazione =	€. 14,37	L. 27.824 (+0,675%)
Somma rivalutata (capitale + rivalutazione) =	€. 2.143,23	L. 4.149.872
Somma rivalutata al 75% (equo canone non abitativo) =	€. 2.140,04	L. 4.143.689 (+0,525%)
Interessi su capitale =	€. 14,26	L. 27.612
Capitale + interessi maturati =	€. 2.143,12	L. 4.149.660 (+0,6699%)

Tassi e giorni:

DAL	AL	TASSO	GIORNI
19-11-2011	31-12-2011	1,5000%	43
01-01-2012	12-03-2012	2,5000%	72

Dott.ssa KATIA VARVARA'
Medico Chirurgo - Spec. in Med. dello Sport
Via Alcide de Gasperi 5 - 98066 Patti (Me)
Tel. 0941-240263

Spett.le
Amato Antonino
Via Tenente lo Presti 13
98066 Patti (Me)
C. F. MTA NNN 52B25 E571K

Fattura n.45 del 19/07/2011

PRESTAZIONE PROFESSIONALE:

Compenso per consulenza medico legale, Giudice di Pace di Patti, Ruolo Generale N. 352 C/2010
effettuata sulla persona di Amato Antonino

Imponibile	€.	290,77
I.V.A 20%	€.	58,09
Spese	€	33,68
NETTO A RICEVERE	€.	382,54

Compenso non soggetto a Ritenuta d'acconto poiché in regime di imposta sostitutiva ex art. 13
Legge 388 del 27/12/2000

C.F.: VRV KTA 75169 CB7TV
P.IVA: 03032680811

Firma e Timbro

Dott.ssa KATIA VARVARA'
Medico Chirurgo
Cod. ENPAM 300270139Q



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
CAUSA “AMATO Antonino c/Provincia”. Sentenza n. 460/11 del Giudice di Pace di Patti. Riconoscimento della somma di € 4.221,64 come debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla nota n. 1041/Aff.Cons. del 27/06/2012, con la quale si richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: “*con delibera consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive.....*”;
- **VISTO** l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell’attestazione prevista dall’art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTA** la sentenza n. 460/11 Giudice di Pace di Patti ;
- **VISTO** che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito in oggetto pari a € 4221.64 al fine di evitare un maggior danno all’Ente;
- **PRESO ATTO** che in bilancio risulta ~~un apposito capitolo~~, che presenta la necessaria disponibilità, in cui sono allocati accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE
DEBITO FUORI BILANCIO**

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

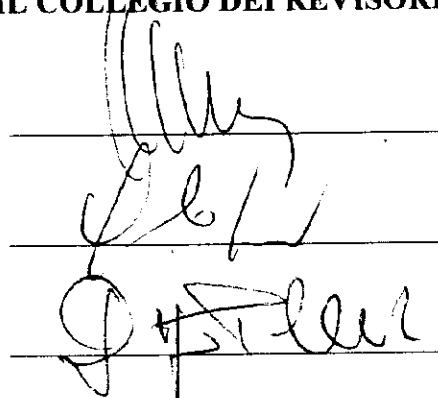
Messina, 05/07/2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Cannavò Francesco

Dott.ssa Lopresti Maria Gabriella

Dott. Perrone Diego

Three handwritten signatures are present, each written on a horizontal line. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom. The signatures are written in dark ink and appear to be cursive or semi-cursive.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

F. to GIUSEPPE GAUZZO

Emilio BIVONA

Il Segretario Generale

F. to AW. Antonino CAVALLO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

08 DIC. 2012

Che la presente deliberazione ✓ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della

Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

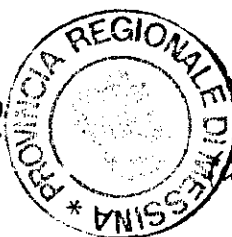
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

MESSINA, 07 DIC. 2012



P. I.D.R.U.O.A.

Dot.ssa Giovanna D'Angelo

[Handwritten signature]